

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ufficio del Giudice di Pace di Roma
Sez. IV

Il Giudice di Pace Dott.ssa Daniela Pone
ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n° R.G.91447/13

TRA

Opponente ~~XXXXXXXXXX~~ elettivamente domiciliato in ~~Roma~~ alla ~~XXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXX~~ Avv. Laila Perciballi che lo rappresenta e difende giusta delega in
atti;

E

Opposto ~~XXXXXXXXXX~~, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dal
Funzionario Delegato dott. Claudio Fiorenzo Gallotti;

OGGETTO

Opposizione avverso sanzione amministrativa

FATTO E DIRITTO


Con ricorso depositato in data 20 dicembre 2013 l'opponente proponeva opposizione avverso
Ordinanza Ingiunzione n. 00091130002423 come meglio identificata nel ricorso introduttivo, per i
motivi ivi articolati.

La ~~XXXXXXXXXX~~ si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza del 25 febbraio 2015 compariva parte ricorrente concludendo come da verbale in
atti.

Il giudice decideva la causa dando lettura del dispositivo in udienza.

In ordine alla eccezione di nullità dell'atto opposto si rileva che deve presumersi, fino a prova
contraria, che il ~~XXXXXXXXXX~~ sia stato all'uopo delegato dal ~~XXXXXXXXXX~~, non essendo un requisito
dell'atto amministrativo a pena di nullità la mancata indicazione, nell'atto medesimo del
provvedimento interno di delega.




Al riguardo, secondo l'orientamento della Suprema Corte che si condivide, l'atto amministrativo è valido ed efficace, "anche quando, pur mancando, nel documento che incorpora la relativa dichiarazione, il sigillo, o timbro dell'ufficio, e pur essendo illeggibile la firma del titolare dell'ufficio, la dichiarazione sia, per l'insieme delle circostanze di fatto che ne accompagnano la formulazione, inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio essa è stata adottata". (Cass. n. 9779/2003)

Ed ancora "non ricorre la nullità dell'atto amministrativo per carenza del requisito soggettivo, quando dallo stesso atto risulti la qualità (di organo della persona giuridica pubblica) dell'autore della sottoscrizione.....a meno che non vengano dimostrate da colui che le allega la non autenticità della sottoscrizione o l'insussistenza dell'indicata qualità Nella giurisprudenza di questa Corte si è poi chiarito che le irregolarità formali degli atti del procedimento sanzionatorio - e segnatamente della contestazione della violazione - in tanto possono determinare l'invalidità dell'atto in quanto le stesse determinino un vulnus al diritto di difesa (Cass. n. 4459 del 2003; Cass. n. 19979 del 2004; Cass. n. 20707 del 2006)". (Cosi Cass. n. 6092/2011)

Ciò posto, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, i vizi motivazionali e la mancata audizione del trasgressore che ne abbia fatto richiesta " non comportano la nullità del provvedimento e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e quindi sussiste la cognizione piena del giudice che potrà valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate e non motivatamente respinte" Cass.Sez.Un. n.1786/10), in relazione alle quali, con riferimento alle doglianze avanzate nel ricorso esperito in via amministrativa, si rileva che il sistema ~~61172038636-8~~, come previsto dall'art. 17 comma 133/bis L.15/05/97 n. 127 e dal Decreto 2968/01 che ha sostituito il Decreto 4020/00, prevede l'utilizzo sulle corsie riservate ai mezzi pubblici in relazione all'art. 45 C.d.S. per il quale non è richiesta alcuna omologazione per gli impianti già omologati per la ZTL.

Dall'esame della documentazione prodotta dalla parte opposta (ricorso al ~~Ricorso~~, Ordinanza Ingiuntiva, controdeduzioni dell'Agente accertatore, convocazione all'audizione, verbale di mancata presentazione all'audizione) non emergono elementi atti ad inficiare la legittimità della Ordinanza impugnata, né trova può trovare accoglimento la eccepta tardività nella adozione e notificazione atteso che la stessa risulta emessa nei termini di legge, considerata l'interruzione dei termini medesimi per la definizione del ricorso, prevista dall'art. 204 comma 1 ter del Codice della Strada, per la convocazione all'audizione personale avvenuta a mezzo racc. a/r n.61172038636-8 a cui il ricorrente non si è peraltro presentato.

L' opposizione va rigettata e le spese di lite, attesa la specialità del procedimento, vanno interamente compensate tra le parti.




P.Q.M.

Rigetta l'opposizione.

Compensa le spese.

Roma, 25 febbraio 2015

Il Giudice di Pace



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - ROMA

Depositato in Cancelleria

Roma, li

30 MAR 2015

IL RESPONSABILE

IL CANCELLIERE
Dott.ssa 

